

Tribunale di Imperia

Sezione Civile

Il Giudice Unico, dott.ssa Silvana Oronzo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. 1002/2017 promosso, ai sensi dell'art. 702 bis e ss cpc da **Parte_1** avverso **Orga**
CP_1, in persona del legale rappresentante, nel contraddittorio delle parti.

premesso che, con ricorso depositato il 21.4.2017, **Parte_1** rappresentava di essere stato ricoverato il 23.05.2014 in regime di *day surgery* presso lo stabilimento ospedaliero di Bordighera per ivi essere sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione di ernia inguinale con innesto di protesi; che accusando febbre e forti dolori in sede di ferita chirurgica, era tornato in ospedale il 28.05.2014; che in tale occasione i sanitari gli somministravano un antibiotico, mandandolo a casa ed invitandolo a ritornare dopo due giorni per una visita di controllo; che aveva, tuttavia, mancato di presentarsi il 30.05.2014, recandosi **di Bordighera** solo il 31.05.2014, per poi essere trasferito presso **di Sanremo**, dove si rendeva necessario il ricovero urgente per *“infezione di ferita chirurgica in recente intervento d’ernia”*; che dopo una settimana di trattamento con terapia antibiotica e profilassi eparinica veniva dimesso il successivo 6.6.2014; che ritenendo responsabile **Parte_2** chiedeva a questo Tribunale di: *“(…) accertare e dichiarare che il danno occorso al ricorrente è da ascrivere alla condotta colposa dei Sanitari operanti presso **di Bordighera** e comunque dalla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla **Controparte_2** in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l’effetto, condannare quest’ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente, nella misura di € 10.199,41= o nella diversa misura determinanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell’evento lesivo e sino al saldo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute e sostenende, ammontanti ad € 270,00= o nella diversa misura risultante in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze”*;

rilevato che parte resistente si costituiva in giudizio, contestando la pretesa di controparte e così concludendo: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge: respingere le domande svolte dal ricorrente **Parte_1** nei confronti della resistente **Controparte_3**, in quanto infondate per le causali dedotte e comunque non provate; dichiarare in ogni caso non dovuto il risarcimento ex art. 1227 c.c. per la mancata adozione di logiche e ragionevoli cautele da parte da parte del Sig. **Parte_1** e la mancata diligenza del caso; in subordine, accertare il fatto colposo del signor **Parte_1** quale causa prevalente dell’evento e ridurre l’eventuale risarcimento in proporzione alla gravità della colpa ex art. 1227 I comma c.c.. Vinte le spese e i compensi di giudizio, oltre oneri generali, c.t.p. e c.t.u, nonché IVA e CPA come per legge”*;

considerato che è stata disposta CTU medico-legale che ha rilevato la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta della struttura e del personale sanitario ed i danni alla salute occorsi a parte ricorrente; segnatamente: lo sviluppo di un ematoma suppurato (così come diagnosticato

██████████ di Sanremo), il successivo ulteriore ricovero presso il citato ospedale sino al 6.6.2014, un periodo di convalescenza protrattosi maggiormente rispetto alla normale evoluzione di un intervento di plastica per ernia inguinale, nonché esiti permanenti consistenti in *“sottile percorso ipoecogeno serpiginoso dal piano cutaneo ai piani profondi, in cui, durante il ponzamento, si insinua una punta d’ernia presumibilmente omentale. Presente ipostenia lato mediale al terzo superiore della coscia”*(p. 5 della relazione del CTU); che la causa della lesione è stata riferita alla responsabilità dell’ CP_4 avendo il paziente contratto infezione nosocomiale, sia dei sanitari del reparto chirurgico per inadeguata valutazione e trattamento della complicanza settica al primo controllo, il che aveva consentito lo sviluppo dell’infezione;

rilevato che il CTU ha discusso il caso con i consulenti di parte, concordando con gli stessi il riconoscimento del danno biologico a titolo di differenziale di inabilità temporanea di giorni 36 (6 giorni di inabilità totale, 20 giorni al 50% e 10 giorni al 25%) ed un danno permanente nell’ordine del 3,5%, da inquadrare come danno differenziale di esclusiva natura iatrogena;

atteso che le deduzioni del CTU, data l’adeguata motivazione, peraltro sorretta dalla documentazione prodotta, la meticolosità dell’accertamento, la garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti, l’assenza di elementi oggettivi contrastanti e soprattutto di elementi di incongruità, fanno ritenere che le relative conclusioni siano accoglibili;

premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il paziente sia sempre tenuto a provare il nesso causale - sia in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia in materia di responsabilità extracontrattuale del medico - rimanendo a carico del debitore la prova liberatoria, consistente nel dimostrare la correttezza dell’adempimento, ovvero che l’ inadempimento non vi sia stato o sia stato eziologicamente irrilevante;

ritenuto che applicando tali principi deve rilevarsi che parte attrice ha dato prova degli elementi a suo onere (contratto con la struttura, danno subito, e riconducibilità eziologica del danno alla condotta della struttura e del personale) mentre l’ Controparte_2 ha solo contestato ogni responsabilità, mancando di provare l’esattezza dell’adempimento e attribuendo ad altro fattore causale (in particolare, al ritardo di un giorno nella sottoposizione alle visite mediche di controllo da parte del Pt_1 la determinazione dell’evento di danno, ex 1227 comma 2 cc, o al più, individuando nella condotta di ritardo una concausa rilevante ai sensi dell’art. 1227 comma 1 cc;

rilevato che parte resistente non ha però dimostrato l’efficacia concausale concreta ed effettiva della condotta del paziente rispetto all’aggravamento o alla causazione dell’infezione; che in ogni caso le deduzioni difensive appaiono disattese dalle conclusioni del CTU il quale non ha minimamente ritenuto rilevante il differimento di un solo giorno della visita di controllo come causalmente influente sulla verifica del danno né, tantomeno, ha constatato che se Pt_1 si fosse presentato il giorno 30.05.2014 le conseguenze lesive della condotta colposa dei sanitari e della struttura avrebbero potuto essere attenuate;

considerato che il fatto colposo del danneggiato, perché sia rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante. Ne consegue che non ogni esposizione a rischio del

danneggiato è idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (si veda Cass. civ. n. 1295/2017).

ritenuta quindi accoglibile la pretesa risarcitoria del ricorrente;

rilevato che, entrando nel merito della valutazione delle conseguenze dell'errore medico, non emergono elementi che suggeriscano di discostarsi dalle valutazioni del CTU, sotto il profilo del danno temporaneo e di quello permanente; che trattandosi di danno biologico di lieve entità inferiore a 9 punti percentuali, lo stesso va liquidato secondo le tabelle previste dall'art. 139 del d.lgs. 209/2005 aggiornato dal D.M. 9 gennaio del 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 29 del 4 febbraio 2019;

considerato che spetta quindi al ricorrente, di anni 67 al momento del fatto, l'importo tabellare corrispondente al 3,5% di invalidità pari ad € 2.827,36==; che il danno derivante da inabilità temporanea va liquidato tenuto conto dei periodi di malattia e convalescenza individuati dal CTU: giorni 6 di inabilità totale, giorni 20 al 50% e giorni 10 al 25%; che spettando per ogni giorno di inabilità € 47,07, si liquidano € 870,80==; che detti importi vanno devalutati fino alla data del fatto lesivo e maggiorati degli interessi legali annualmente conteggiati sulla somma annualmente rivalutata, per cui spettano a **Parte_1** € 3.762,82 (€ 3.625,64 deval., € 64,64 interessi, coeff. rival. 1,02), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

ritenuto che le spese mediche non siano state provate, sussistendo solo la prova di quelle di consulenza di parte;

considerato che attesa la soccombenza le spese di lite vano poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, condanna l' **Parte_2**, in persona del legale rappresentante, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di **Parte_1** dell'importo di € 3.762,82 oltre interessi al tasso legale fino al saldo;

condanna altresì l' **Parte_2**, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 3.215,00, in € 145,50 per spese, oltre spese generali (15% sul compenso totale), ed accessori di legge.

Pone definitivamente a carico dell' **Parte_2** le spese di CTU.

Imperia, 28 febbraio 2019.

Il G.U.

Dott.ssa Silvana Oronzo

